

AVVOCATURA DELLO STATO
Ufficio distrettuale di Catania
C.F. 80014130878 - Fax 095/7221336
PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it
Ct 4008/2021 SA

CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Ud. 22.12.2022
R.G 621 - 2022

MEMORIA DIFENSIVA IN APPELLO

Per il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, **L'USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, L'UFFICIO SCOLASTICO VII AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA E L'UFFICIO SCOLASTICO X AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA, L'ISTITUTO COMPRENSIVO IV G MARCONI - LENTINI, L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PIEMONTE ED IL CIRCOLO DIDATTICO CIRCOLO DIDATTICO - OLEGGIO**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, organicamente patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, sono *ex lege* domiciliati

-appellati

Contro **DI GIORGIO CARMELA RITA N 2/8/66**, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata

-appellante

FATTO e DIRITTO



La disamina del ricorso in appello promosso da Di Giorgio Carmela Rita, avverso la sentenza 103/2022, consente di annotare che il gravame s'incentra essenzialmente:

- sulla mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, e segnatamente sulla Fase B3 e sulla Fase D
- sulla precedenza per l'assistenza al genitore disabile nei trasferimenti interprovinciali.

Le censure appaiono infondate.

1.SULLA MOBILITA STRAORDINARIA A.S. 2016/2017

Le operazioni della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 sono state precedute dal piano assunzionale straordinario assunzionale a.s. 2015/2016.

La legge 107/2015, all'art.1, comma 108, ha disposto che *“per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.*



L'art. 6 del CCNL dell'08.04.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2016/2017 (All.4), ha piena attuazione al prefato comma 108 dell'art.1 L.107/2015, prevedendo che *“Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi”*, che in sintesi si espongono:

FASE A - Trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della stessa Provincia (compresa l'assegnazione della sede definitiva ai neo assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi Zero ed A).

Tale fase si è articolata a sua volta in tre sottofasi:

- comunale (titolarità su scuola)
- provinciale (titolarità su scuola)
- passaggi di cattedra e di ruolo provinciali (titolarità su scuola)

Hanno partecipato a tale fase i docenti assunti entro il 2014/2015 (compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero, nonché gli aventi diritto al rientro entro l'ottennio nella Scuola o sede di precedente titolarità) che hanno potuto presentare domanda di mobilità su scuola nel limite degli ambiti provinciali di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili, nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE.

E' rientrato in tale fase anche il personale docente che aveva perso la titolarità della sede ai sensi dell'art. 36 del CCNI comparto scuola, sottoscritto in data 29.11.2007, avendo svolto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere una nuova sede di titolarità.

Tale personale:

- ha partecipato a domanda per acquisire la titolarità in una Scuola degli Ambiti della Provincia di titolarità;
- ha potuto produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale;
- se rimasto nella Scuola di titolarità senza produrre la domanda di trasferimento (o l'ha prodotta senza ottenere il movimento), non ha perso la titolarità nella Scuola.



La Fase A ha riguardato anche i Docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase Zero e Fase A del piano assunzionale 2015/2016, i quali hanno ottenuto la sede definitiva in una Scuola degli Ambiti della provincia in cui avevano ottenuto quella provvisoria, secondo le procedure ordinarie di cui al D.Lgs. 297/1994. A tale riguardo, si è proceduto all'accantonamento dei posti occorrenti a far sì che tutti i docenti in questione potessero ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Tale personale:

- ha partecipato a detta mobilità per acquisire la titolarità definitiva in una scuola degli Ambiti della provincia di immissione in ruolo;
- non producendo una domanda provinciale, si è visto assegnare una sede d'ufficio all'interno della provincia di assunzione;
- ha partecipato alla seconda sottofase della Fase A (provinciale, subito dopo quella comunale)

FASE B - Trasferimento fuori Provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori Provincia per docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (titolarità su scuola solo nel primo ambito); Assegnazione di sede definitiva in Provincia degli assunti da concorso 2012 nella Fase B e C (solo su ambito).

Sono rientrati in questa Fase dei movimenti tutti gli assunti entro l'a.s. 2014/2015 che hanno scelto di partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 dell'art.1 L.107/2015. Hanno partecipato, inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da Fasi B e C del piano assunzionale straordinario 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito (G.M.) del concorso di cui al D.D.G. 82/2012. Quindi, la Fase B si è articolata, a sua volta, in tre sottofasi:

■**Fase B1**, che ha riguardato docenti assunti entro il 2014/2015, i quali in deroga al vincolo triennale di permanenza, hanno potuto partecipare ai trasferimenti interprovinciali, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A, con possibilità di ottenere una sede definitiva su scuola, qualora posizionati in graduatoria in modo da ottenere il primo ambito indicato in domanda;



■ **FASE B2**, passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015;

■ **FASE B3**, assegnazione della sede definitiva nella provincia di assunzione ai docenti assunti col piano straordinario 15/16 da Concorso (D.D.G. 82/2012) da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, mediante l'indicazione dell'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva è stato individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE C - Assegnazione della sede definitiva dei docenti assunti da GAE nella Fasi B e C (titolarità solo su Ambito)

Si è svolta in una unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale per gli assunti da GAE da fasi B e C del piano assunzionale di cui alla L.107/2015.

Tale Fase ha riguardato i docenti, che sono stati assunti nel corso della Fasi B e C del piano assunzionale straordinario di cui alla L.107/2015 in quanto iscritti a piano titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art.1, comma 605, lettera C), della legge 27 dicembre 2006 n.296, e che avevano ottenuto una sede provvisoria.

Quindi, i docenti assunti da graduatorie ad esaurimento nella Fasi B e C del piano assunzionale straordinario 2015/2016 hanno partecipato alla Fase C dei movimenti prevista dall'art. 6 del C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 su tutti gli ambiti nazionali. In caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità è stata effettuata d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda, la mobilità è avvenuta d'ufficio, considerando tutti gli ambiti nazionali. La titolarità è stata assegnata solo su ambito.

La mobilità è avvenuta su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità è stata disposta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio.



A seguito della mobilità, i docenti sono stati assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui fosse il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

La mobilità è stata disposta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è stato indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.

FASE D - Docenti assunti nella Fasi Zero ed A (da GAE e da concorso 2012) e nelle fasi B e C da concorso 2012 che richiedono il trasferimento interprovinciale (titolarità solo su ambito)

Si è svolta in un'unica fase ed ha riguardato i Docenti assunti nella Fasi Zero ed A (da GaE e da concorso 2012) e i Docenti assunti nelle FASI B e C da concorso 2012.

Infatti, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle Fasi Zero ed A del piano assunzionale di cui alla L.107/2015, nonché B e C sempre del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012.

Per i docenti che hanno potuto partecipare alla Fase D dei movimenti previsti per l'a.s. 2016/2017 la domanda è stata facoltativa. Hanno potuto scegliere all'interno del modulo della domanda da un minimo di 1 ambito ad un massimo di 100 ambiti; così anche per i il numero di province.

Il docente che ha espresso anche un solo ambito non è stato soggetto a trasferimento d'ufficio su altri ambiti non richiesti e, qualora non abbia ottenuto il trasferimento per gli ambiti richiesti, è rimasto nella scuola ottenuta nella FASE A provinciale dei movimenti (la fase cui hanno preso parte i docenti assunti nella FASE ZERO e A del piano assunzionale previsto dalla legge 107/2015) e B3 provinciale (destinato ai docenti assunti in fase B e C da graduatorie di merito del concorso 2012 del piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 107/2015).

ORBENE, adesso è necessario profilare quanto sopra argomentato con la specifica situazione di fatto verificatesi in provincia di Siracusa.



Si evidenzia, innanzitutto, che dal Bollettino Movimenti afferente la FASE B, C, e D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 - scuola Primaria (All.5), pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, si evince:

- da pag. 1 a pag. 14, sino al primo nominativo dell'Ins. Zito Paolo, sono indicati i docenti assunti entro l'a.s. scolastico 2014/2015 che hanno partecipato nella FASE B1 del piano di mobilità straordinaria 2016/2017 (cui ha partecipato la Ricorrente) e che ottenuto l'assegnazione richiesta sulla tipologia di posto comune, lingua inglese e sostegno;
- da pag. 14, dal secondo nominativo dell'Ins. Bologna Marianna, a pag. 21, fino agli ultimi due nominativi, sono indicati i docenti assunti dal piano assunzionale da graduatorie del concorso pubblico D.D.G. 2012, che hanno partecipato alla FASE B3 e che hanno ottenuto la sede definitiva in ambito provinciale;
- a pag. 21, gli ultimi due nominativi dell'Ins. Baglieri Chiara, sulla tipologia di posto comune, e dell'Ins. Argento Maria Adele, sulla tipologia di posto di sostegno, afferisce alla FASE D della mobilità straordinaria.

Sicchè,

- con riferimento alla Fase B1, è osservabile che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 che hanno ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Siracusa, peraltro non oggetto di contestazione in ricorso;
- con riferimento alla Fase C, è osservabile la circostanza che non vi sono stati movimenti in entrata da tale fase (su ambito nazionale) in nessuno dei due Ambiti Territoriali costituiti nella provincia di Siracusa (0025 e 0026) e, pertanto, nulla può pretendere la Ricorrente rispetto tale fase.
- con riferimento alla fase B3 (OGGETTO DEL RICORSO) la Ricorrente assume che numerosi docenti con punteggi anche inferiori al proprio, elencati da pag.3 a pag. 5 del ricorso in appello, l'avrebbero illegittimamente superata. L'assunto è privo di pregio.

Come anticipato, in punto di diritto è necessario, anzitutto, prendere le mosse dalla L.107/2015, all'art.1, comma 108, già sopra citato. Ed invero è lo stesso comma 108 dell'art.1 L.107/2017 ad affermare con estrema chiarezza che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 potevano alla mobilità straordinaria a.s.s 2016/2017 su tutti posti vacanti e disponibili a livello nazionale inclusi quelli assegnati provvisoriamente



ai docenti assunti da GAE (ai sensi del comma 96, lettera b), ma non indica che avrebbero partecipato anche per i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti da graduatorie di concorso ai sensi dell'art.96, lettera a).

Peraltro, la locuzione *“posti vacanti e disponibili”*, utilizzata in tutte le operazioni di mobilità annuale, si riferisce ai posti venutisi a creare a seguito dei pensionamenti o decessi di docenti ecc ecc, e non di certo ai posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti nel piano straordinario, TANT'E' CHE PER INCLUDERE I POSTI ASSEGNATI PROVVISORIAMENTE AI DOCENTI ASSUNTI DA GAE NEL PIANO STRAORDINARIO 15/16, IL LEGISLATORE NE FA ESPLICITA MENZIONE: *“...per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b, assunti ai sensi del comma 98, lettera b e c”*.

Dunque, i docenti assunti da Graduatorie di concorso pubblico (indetto con D.D.G. 2012) nell'a.s. 2015/2016 avevano pieno diritto ad essere movimentati nella Fase B3. Tale svolgimento delle operazioni di mobilità straordinaria è stato ritenuto legittimo da numerose pronunce di Corti d'Appello e di Tribunali, compreso quello di Siracusa.

Ed infatti:

A. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza del 31.8.2021 (All.6),

In prima battuta la Corte d'Appello di Palermo ha ricostruito la complessa normativa primaria e regolamentare sottesa al *thema decidendum* per concludere che:

*“Orbene, da una prima disamina della normativa primaria, per come sopra testualmente richiamata, **emerge patente la scelta del legislatore del 2015 di attribuire priorità (logica, prima ancora che cronologica) alle assunzioni dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali rispetto a quelli appartenenti alle c.d. GAE.***

Trattasi di opzione ermeneutica che, secondo questa Corte, trova granitico conforto, non solo, nel tenore letterale della legge, ma anche nel criterio interpretativo di tipo logico-sistematico della stessa. In tale senso, si osserva, depongono, univocamente, gli ulteriori commi 109, 113 e 114 della L. n. 107 del 2015 i quali se, da un lato, individuano come unico e ordinario strumento di reclutamento



(per ambiti territoriali) del personale docente i "concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami", dall'altro, attribuiscono, ai medesimi fini, efficacia soltanto residuale ("fino a totale scorrimento") alle graduatorie ad esaurimento.

Ed è, giust'appunto, nel quadro normativo sopra delineato che si colloca il comma 108 della L. n. 107 del 2015 con il quale (per il solo anno 2016/2017) è stato (pure) previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale. (... omissis...)

Orbene, l'odierna controversia trae origine proprio dalla diversa portata applicativa che le parti hanno inteso attribuire alla norma dianzi citata.

La questione, nel suo nucleo essenziale, si agita sulla possibilità o meno di rinvenire in tale disposizione di legge la fonte che avrebbe (poi) legittimato lo svolgimento delle operazioni di mobilità siccome disciplinate dal CCNI 2016/2017 e dalla O.M. n. 241 del 2016.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Nel comparto scuola la procedura di mobilità territoriale e/o professionale è affidata alla contrattazione collettiva che, come è noto, è la sintesi di scelte effettuate, su piano paritario, dalle parti collettive.

Un tanto lo si ricava agevolmente dall'art. 462, comma 7, del D.Lgs. n. 297 del 1994 secondo cui "Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione".

In siffatto contesto negoziale (di chiara valenza organizzativa nella gestione delle risorse) viene, qui, in rilievo il CCNI dell'8.4.2016 (poi recepito dall'O.M. n. 241 del 2016) sulla mobilità relativa all'anno 2016/2017.

Segnatamente, in tale sede, le parti contrattuali hanno previsto:

- all'art. 2, comma 3, che "i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento*



partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali..."

- *all'art. 3 che "1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della L. n. 107 del 2015, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della L. n. 107 del 2015 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994 come modificato dalla L. n. 124 del 1999 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. n. 104 del 2013 convertito dalla L. n. 128 del 2013. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6; 6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettere b) e c) della L. n. 107 del 2015 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale. 7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1*



commi 180 e 181 della L. n. 107 del 2015 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia...";

- *all'art. 6 (dedicato alle "fasi dei trasferimenti e dei passaggi") che "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:*

FASE A 1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. Gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia.



L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1..."

Inoltre, con il dianzi citato Allegato 1, avente ad oggetto l'ordine "delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo" è stato previsto quanto segue:

EFFETTUAZIONE DELLA FASE A

"1. Comunale. Le operazioni di cui alla prima fase, finalizzati ad acquisire una titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:...;



2. Provinciale. La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire una titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 15/16 ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente;

EFFETTUAZIONE DELLA FASE B.

Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della L. n. 107 del 2015. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del

Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: 1.

Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 ... 2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 ... 3.

Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito ...

EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali...".

Infine, con O.M. n. 241 del 2016 il Ministero ha determinato "le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo integrativo concernente la mobilità del personale della scuola " prevedendo, per quel che qui rileva, all'art. 9 ("Indicazione delle preferenze") che:

"...8. Nella Fase B per il personale assunto sino all'a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali (5) ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

9. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre



nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali. ...

16. Il personale del comma 96 dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015 lett. a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina ...

17. Il personale del comma 96 dell' art. 1 della L. n. 107 del 2015 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitivi tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M..."

La Corte d'Appello di Palermo, dopo aver disaminato compiutamente la fattispecie in punto di diritto, prende in esame le censure mosse dalla ricorrente:

"Così ricostruito il complesso delle norme che regolano il rapporto oggetto di causa ai fini della mobilità che occupa, può, adesso, procedersi al vaglio delle censure mosse e segnatamente della prospettata incompatibilità delle disposizioni contenute nel CCNI del 2016 con norme di rango primario e, in particolare, con la L. n. 107 del 2015.

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ritiene la Corte che il comma 108 della dianzi citata legge contenga al suo interno una chiara indicazione che, sul piano ermeneutico, depone, univocamente, favore del Ministero appellato.

Dall'analisi delle dianzi citata disposizione normativa, emergono, infatti, tre dati di cristallina chiarezza.



In primo luogo, ai docenti (già) assunti - cioè quelli di ruolo a tempo indeterminato - entro l'a.s. 2014/2015, viene attribuita la facoltà (anche in deroga al vincolo triennale) di presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale in relazione a tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b).

Per come è evidente, dunque, la norma in questione, nell'ultima parte, fa esclusivo riferimento ai (posti assegnati in via provvisoria ai soli) docenti immessi in ruolo col piano straordinario di assunzioni provenienti da GAE.

In secondo luogo, viene stabilita (soltanto) per quest'ultima categoria di docenti la partecipazione (successivamente a quelli di ruolo ante 2015/2016) alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 "ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Anche in questo caso, si rileva, è chiaro come la norma collochi i movimenti dei docenti neo-assunti provenienti da GAE in una fase successiva a quella che riguarda i docenti di ruolo ante 2015.

In terzo luogo, e al contrario, non si rinviene, nella norma qui in esame, alcun espresso riferimento alle sorti dei posti coperti dai docenti neo-assunti (sempre col piano straordinario) da graduatorie di merito del concorso del 2012 (cioè quelli individuati dal comma 96 lett. A).

In altri termini, i posti coperti nel 2015/2016 dai concorsisti (idonei) del 2012, non risultano inseriti tra quelli assegnabili in sede di mobilità sia ai docenti di ruolo ante 2015 che ai docenti neo-assunti da GAE col piano straordinario del 2015/2016.

Da tanto consegue, come logico corollario, che le previsioni pattizie, siccome consacrate nel CCNI 2016 e nell'O.M. n. 241 del 2016, si disvelano del tutto coerenti con la fonte di rango primario nella parte in cui hanno previsto il c.d. accantonamento dei posti negli ambiti provinciali di prima assegnazione ai docenti provenienti (e come tale assunti) da Graduatorie di Merito del concorso del 2012.

Non appare, dunque, condivisibile quanto (pure) sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui il comma 108 avrebbe destinato per l'anno scolastico 2016/2017 ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 "tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016", giacchè, a ben vedere, trattasi di affermazione che cozza palmarmente col dato testuale della norma richiamata che inequivocabilmente limitava una tale riserva di (ulteriori) posti a quelli assegnati in via provvisoria "ai soggetti di cui al comma 96, lett. B " ma non anche a quelli assegnati ai soggetti di cui al comma 96 lett. A.



Non è neanche condivisibile l'assunto secondo cui l'ordine di preferenza nella scelta (sia per la fase B1 che C) fosse dato dal punteggio più alto.

Come chiaramente affermato, rispettivamente, nell'art.6 del CCNI 2016/17 e nel relativo Allegato 1 "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto..."

Di talchè, deve escludersi che i movimenti dovessero seguire un ordine basato su una graduatoria fra (e comprensiva di) tutti i docenti (comunque) interessati ad uno specifico ambito territoriale; al contrario, la sequenza investiva, in relazione allo stesso ambito, plurime e distinte graduatorie, all'interno delle quali dovevano collocarsi i docenti in conformità alla preferenza dagli stessi indicata in domanda e, conseguentemente, operarsi le valutazioni dei corrispondenti titoli vantati da ciascuno degli aspiranti al trasferimento. Contrari argomenti, si rileva, non possono trarsi dalla indicazione contenuta nell'allegato 1 del CCNI secondo cui "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..." giacché la stessa deve essere letta e coordinata con il senso e il tenore complessivo dell'atto che la racchiude che depone, univocamente, per la formazione di plurime graduatorie fondate sul criterio delle preferenze espresse in domanda per ambiti territoriali.

Essendo, dunque, questa la disciplina applicabile alla fattispecie va da sé che un docente con punteggio inferiore (che avesse indicato con priorità una preferenza per un determinato ambito) potesse ottenere il trasferimento rispetto ad altri docenti che, seppure con punteggio superiore, avevano (tuttavia) espresso, per quel medesimo ambito, una preferenza subordinata.

Trattavasi e trattasi, del resto, di procedura di mobilità straordinaria, quella qui in esame, finalizzata ad attribuire, ai docenti neo-immessi in ruolo (con il piano di reclutamento straordinario del 2015) su sede provvisoria, una sede di assegnazione definitiva, di talchè del tutto ragionevole deve reputarsi il criterio della preferenza privilegiato dal CCNI.

Ininfluyente, quindi, si disvela la doglianza di parte appellante che si appunta sul fatto di essere stata scavalcata da colleghi con un punteggio inferiore in ambiti territoriali per i quali aveva (pure) espresso la propria preferenza, in quanto trattasi di generica affermazione del tutto incapace (di per sé) di dimostrare la violazione della procedura.



La sequenza dell'intera procedura, infatti, rendeva possibile che posti non disponibili in una fase precedente lo potessero (invece) diventare (per effetto dei movimenti) in quella successiva fino alla conclusione di tutte le operazioni ma non il suo contrario.

Ciò perchè il meccanismo per fasi chiuse (A, B, C e D), imponeva al Ministero di procedere al trasferimento (in base alle preferenze indicate dai docenti nelle domande presentate) secondo una scansione procedimentale che (razionalmente) non contemplava la possibilità di regressione del sistema attuabile mediante operazioni di recupero (a ritroso) dei posti resisi (se del caso) disponibili all'esito di ciascuna fase consentendo, così, al partecipante (non soddisfatto) in una fase precedente di vedersi attribuito un posto resosi disponibile (in seguito ai movimenti) in una (autonoma) fase successiva”.

L'appello, alla luce di quanto sopra, deve essere rigettato”.

B. La Corte d'Appello di Brescia, nella sentenza n. 530/2017 (All.7), ha affermato che “E infatti, quanto alla procedura di mobilità, il comma 108 prevede anzitutto chiaramente in accantonamento dei posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 (art.96, lettera a)), stabilendo che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipano, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, “per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettera b) e c)” escludendo quindi i posti assegnati in via provvisoria al personale proveniente dalle graduatorie di merito 2012”, e che “peraltro, la procedimentalizzazione in fasi risulta espressamente contemplata nello stesso comma 108, laddove prevede che solo successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b)...”(non anche quelli di cui alla lettera a), vale a dire i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012), “...assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico



2015/2016, partecipano per l'anno scolastico alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale", sicchè "diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla ricorrente, la situazione dei docenti immessi in ruolo dalle GAE nell'a.s. 2015/2016 in forza del piano straordinario di assunzioni non è assimilabile a quella dei docenti assunti in base al medesimo piano ma provenienti da concorso e, segnatamente, dalle graduatorie di merito del concorso DDG 82/2012, trattandosi di due diverse modalità di reclutamento";

C. La Corte d'Appello di Milano, con le sentenze n. 526/2018 del 03.04.2018 (All.8) e n.524/2018 del 03.04.2018 (All.9), dopo aver dettagliatamente delineato le fasi nelle quali si è articolata la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, ritiene che non vi sia stato alcun illegittimo accantonamento di posto in ambito provinciale in favore dei soggetti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, stante che (come rilevato in altra sentenza n.526/2018), "...da una oculata disamina dell'art.1, comma 108 della legge 107/2015...sia già la legge a fare riferimento, nell'articolata disciplina prevista per la mobilità, solo ai posti già assegnati in provvisoria ai docenti di cui all'art.1, comma 96, lettera b), cioè quelli provenienti da Gae; la disposizione non menziona invece i docenti di cui all'art.1, comma 96, lettera a)

Ne consegue che la disciplina prevista dal CCNI appare, nella diversa considerazione dei docenti provenienti dal concorso 2012 con l'accantonamento di posti negli ambiti provinciali, in piena sintonia con la legge.

La diversa considerazione di tali docenti, sul piano dapprima della legge e poi su quello del CCNI, ha poi una giustificazione ragionevole.

Va infatti considerato che con il DDG N.82 del 24 settembre 2012 sono stati indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedre risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015"; la domanda di partecipazione a concorso, pena di esclusione, doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3); la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Tenendo conto che il concorso 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta del legislatore dapprima e delle parti collettive in



sede di contrattazione integrativa poi di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso”;

la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza 197/2018 del 12.6.2018, dopo aver disaminato l’art.1, comma 96, della L.107/2015, giunge ad affermare che *“la legge ha dunque inteso tenere nettamente separati i due gruppi di docenti: quelli provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (art.1 co.96 lettera a) e quelli provenienti da GAE (art.1 co.96 lettera b), in quanto assoggettati ad una distinta disciplina di reclutamento”* così come dopo aver disaminato il comma 98, afferma che *“non è dunque vero quanto sostenuto dall’appellante (n.d.r. docente) secondo cui la legge avrebbe trattato le due categorie di docente in modo paritario ed equiordinato avendo - al contrario - espressamente privilegiato i docenti vincitori del concorso 2012 rispetto a quelli iscritti in GAE”.*

In conclusione, i docenti partecipanti alla FASE B3, cioè i docenti immessi in ruolo nel 2015/2016 in una determinata provincia da Graduatorie di merito, avevano la legittima possibilità di chiedere l’assegnazione sì di una nuova sede, ma solo all’interno della stessa Provincia di nomina, e su tali posti e tali cattedre, come si è visto, in ogni caso la Ricorrente non poteva vantare alcun diritto e, pertanto, di conseguenza non è stato violato parimenti alcun principio meritocratico.

CON RIFERIMENTO ALLA FASE D

La Ricorrente asserisce che l’Ins. Baglieri Chiara avrebbe ottenuto illegittimamente l’assegnazione presso l’ambito Siracusa (0026), mentre con riferimento alla Fase D della provincia di Enna, altresì, la Ricorrente asserisce che l’Ins. Puglisi Sabrina avrebbero ottenuto illegittimamente l’assegnazione presso l’ambito Enna (0011).

Anche in questo caso gli assunti sono privi di pregio.

Quanto al trasferimento dell’Ins. Baglieri Chiara nell’Ambito territoriale di Siracusa - 0026 si evidenzia quanto segue.

Nello svolgimento delle operazioni di mobilità afferenti alla FASE D, provincia di Siracusa, come si evince dal Bollettino in uscita della sola FASE D (All.10), vi sono state le seguenti due movimentazioni in uscita:

1)l’Ins. Genco Adriana, assunta dalle GaE della provincia di Siracusa, su posto comune di scuola Primaria, nella FASE Zero del piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 (All.11 - pag. 3), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale dall’ambito Siracusa 0026 all’ambito Lombardia 0017 (provincia di Lodi);



2)l'Ins. Oliveri Maria Rosa, assunta dalle Gae della provincia di Siracusa, su posto di sostegno di Scuola Primaria, nella Fase Zero del piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 (All.11 -- pag. 3), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale dall'ambito Siracusa 0026 all'ambito Sicilia 006.

A seguito di queste due movimentazioni in uscita, vi sono state due movimentazioni, come si evince dal Bollettino Movimenti afferente la FASE B, C, e D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 - scuola Primaria, ultimi due nominativi, nella Fase D in entrata:

1) l'Ins. Baglieri Chiara, assunta nella Fase A del piano straordinario assunzionale a.s. 2015/2016 su posto comune scuole primaria (All.12- pag.3), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su posto comune scuola primaria, lasciato libero dall'Ins. Genco Adriana, con punti 29 e precedenza prevista ex art. 21 L.104/1992 dal C.C.N.I (All.13);

2) l'Ins. Argento Maria Adele, assunta nella Fase 0 del piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 su posto di sostegno scuola primaria (All.14 - pag.3), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno scuola primaria lasciato libero dall'Ins. Oliveri Maria Rosa.

Quanto al trasferimento dell'Ins. Puglisi Sabrina nell'ambito territoriale di Enna (011) Anche l'Ins. Puglisi Sabrina, peraltro beneficiando di precedenza prevista dal CCNL, ha ottenuto il movimento richiesto nella FASE D e tra docenti partecipanti alla stessa FASE D, come evincibile dal Bollettino movimenti che si allega (All.15)

I docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle Fasi Zero ed A del piano assunzionale di cui alla L.107/2015 (come l'Ins. Baglieri Chiara e Puglisi Sabrina) (All.ti 16 e 17), ai sensi dell'art.6 del C.C.N.I., hanno potuto partecipare alla FASE A (per i trasferimenti provinciali) e alla FASE D (per i trasferimenti interprovinciali) della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017.

E' evidente quindi che il trasferimento interprovinciale in entrata nell'Ambito Sicilia 0026 (docente Baglieri Chiara) e trasferimento interprovinciale in entrata nell'Ambito di ENNA 011 (docente Puglisi Sabrina), siano avvenuti su posti che si sono resi disponibile a seguito DEL TRASFERIMENTO IN USCITA NEL CORSO DELLA FASE D, e quindi su un posto vacante e disponibile successivamente alla chiusura delle operazioni relative alla FASE B dei movimenti cui partecipava la ricorrente, e, quindi su posti che non si erano creati nelle fasi precedenti e quindi poi



residuati nella FASE D, ma su un posti venutisi a creare nella stessa FASE D e tra docenti che erano legittimati a parteciparvi (la FASE D riguardava proprio i docenti assunti nella FASE Zero e A del piano assunzionale 2015/2016).

Ne discende che la Ricorrente poteva partecipare alla Fase C, non avrebbe potuto partecipare a detti movimenti degli Ins. Baglieri Chiara e Puglisi Sabrina essendo relativi alla diversa Fase D.

Si ribadisce che le disponibilità in organico emerse in detta fase non sono altro che frutto di reciproci spostamenti tra docenti appartenenti alla fase D.

Le cattedre che si sono rese libere per effetto dei movimenti di docenti all'interno della Fase D non avrebbero potuto essere riservate ai docenti delle fasi B o C, ma solo ad altri docenti di FASE D.

Il MIUR, infatti nella determinazione del contingente di posti da utilizzare per operazioni di mobilità straordinaria 2016/17, non ha reso 'vacanti e disponibili' i posti degli assunti nelle fasi 0 e A del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, ma solo quelli delle fasi B e C della legge 107/2015.

I docenti assunti in Fase 0 e A, in particolare, potevano rimanere nella sede già assegnata, ovvero presentare domanda di trasferimento (FASE D - Mobilità 2016/17)

Pertanto, il posto liberato da un docente di FASE D non avrebbe mai potuto essere movimentato con la mobilità della FASE B o C, già conclusa, ma, soltanto con altri docenti partecipanti anche loro alla FASE D.

Sicché, nulla può vantare la Ricorrente anche per la fase D della mobilità territoriale a.s. 2016/2017 afferente alla provincia di Siracusa ed Enna.

La giurisprudenza ha accolto favorevolmente le argomentazioni dell'Amministrazione:

Il Tribunale di Torino, con sentenza n.965 del 7.6.2018 (All.18) ha stabilito che *"La docente Baglieri Chiara è stata trasferita nell'ambito Sicilia 0026 nella fase D, a seguito del trasferimento dell'ins. Genco Adriana che aveva lasciato libero il posto che ricopriva in tale ambito (come risulta dagli elenchi prodotti dal MIUR come doc.7 e 8).*

Il trasferimento della Baglieri è stato quindi effettuato su un posto resosi disponibile a seguito di un trasferimento in uscita avvenuto nella fase D e quindi successivamente alla chiusura delle operazioni relative alla fase C a cui aveva partecipato la ricorrente: non si è determinato quindi alcun pregiudizio di cui la ricorrente possa legittimamente lamentarsi".

Il Tribunale di Arezzo ha statuito, rigettando respingendo un ricorso, che *"occorre sottolineare come la disciplina della FASE D espressamente dispone che la*



stessa avvenga nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alla Fase precedenti. Dunque la norma non utilizza l'espressione a seguito delle operazioni di cui alla Fase precedenti che limiterebbe dunque la disponibilità ai posti residui una volta esaurite le Fasi B e C, ma esprime un mero riferimento temporale (...), potendo certamente avvenire che, per le ragioni più varie, i posti in precedenza non disponibili per la fase B o C, lo diventino in seguito" (All.19).

Si richiama, altresì, sul punto anche il Tribunale di Bergamo, il quale ha affermato che *"per quanto riguarda Baglieri Chiara il suo trasferimento è avvenuto nella fase D per la ragione allegata e documentata dal Miur, che nella stessa fase si è liberato un posto in uscita dalla Sicilia, per il trasferimento chiesto da Genco Adriana. Alla chiusura della Fase C non vi era quindi alcun posto disponibile in Sicilia e quello successivamente liberatosi è stato assegnato nella Fase D, in quanto le fasi sono successive e, una volta chiuse, non possono essere riaperte"* (All.20)

Il Tribunale di Vicenza ha statuito che *"Con riferimento alla fase D vi sono stati due movimenti in uscita da questi ambiti territoriali (le insegnanti Genco e Olivieri) a cui sono seguiti due ingressi (le insegnanti Baglieri e Argento). Da questo documento emerge quindi che i posti nell'ambito territoriale oggetto della domanda sono stati inseriti nella fase D perché è in questa fase che si sono determinate le corrispondenti scoperture, che non erano sussistenti quando la fase C della procedura è stata definita. In sostanza, il posto si è reso vacante nell'ambito di una fase cui la ricorrente non partecipava, perché riservata ai docenti assunti nella fase zero A del piano di assunzioni per l'anno scolastico 2015\2016. In sostanza, la fase a cui ha partecipato la ricorrente non ha visto trasferimenti negli ambiti oggetto della domanda, che sono stati liberati, e conseguentemente coperti, solo nella successiva fase"* (All.21).

Del resto, anche la Corte d'Appello di Firenze ha accolto le ragioni dell'Amministrazione (All.22)

In ultimo, a suggello di quanto argomentato, si deduce che è stato affermato, altresì, chiaramente che *"Quanto all'assegnazione alla Regione Sicilia di docenti di cui alla Fase D, correttamente parte convenuta ha osservato come, per espressa previsione legislativa, le cattedre destinate alla Fase D non avrebbero potuto essere impiegate per la Fase C. Sul punto, la Corte d'Appello di Milano ha chiarito: "i trasferimento regolato dalla fase D avviene su posti "resisi vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti" (cfr. lo stesso art. 6 CCNI, sub "Fase D") oppure su posti vacanti da altri docenti in FASE D che chiedessero il trasferimento. La disponibilità dei posti è quindi suscettibile di*



modifica con il passare del tempo, nel senso che posti non disponibili per le fasi C e D possono diventare disponibili successivamente “per effetto dei movimenti in uscita” (art. 8 CCNI). Dunque, anche se si fosse resa libera una cattedra di un docente di FASE D, la stessa non sarebbe stata riservata ai docenti delle fasi B o C, ma solo ad altri docenti di FASE D” (C.d.A. Milano, 14 giugno 2018, n. 1021) (Sentenza del Tribunale di Milano n. 2638/2018).

2. SUL DIRITTO DI PRECEDENZA PER L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE

La ricorrente nel ricorso in appello argomenta in merito al diritto di precedenza per l'assistenza al genitore disabile.

Anzitutto, prima ancora di soffermarsi sulla questione giuridica sottesa alla vicenda, appare necessario evidenziare che nel ricorso in appello manca qualsivoglia riferimento probatorio in ordine alla sussistenza e/o alla persistenza (considerato che l'oggetto del ricorso afferisce all'a.s. 2016/2017) dei requisiti di cui alla legge 104/1992 in capo al genitore della docente, così come la qualità di referente che quest'ultima dovrebbe rivestire.

Detta totale assenza di prova dovrebbe, dunque, condurre al rigetto della domanda perché priva di ogni minimo supporto probatorio.

Ad ogni modo, occorre evidenziare come in ordine alla domanda avversaria, di recente, abbia avuto modo di pronunciarsi la Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 4677 del 22.2.2021 (All.23), che ha evidenziato come il riconoscimento della precedenza per l'assistenza al genitore disabile non debba necessariamente venire in rilievo nello svolgimento delle operazioni di trasferimento interprovinciali, ma ben può rilevare anche soltanto nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, giacché detta ultima considerazione della particolare situazione di *caregiver* del dipendente assicura un legittimo bilanciamento degli interessi individuato in sede di contrattazione collettiva.

Il C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici relativi al triennio 2016/2017

Il C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. (All.24), attraverso un raggruppamento sistematico per categoria a gradazione progressiva, all'art.13 indica le precedenze riconosciute al personale docente, anche in ragione delle varie fasi territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale) cui la mobilità si articola e precisamente:

I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE



II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

V) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Dunque, la lettura complessiva dell'art.13 consente di accertare come sono state gradate le varie precedenze, secondo un preciso ordine di priorità, ivi compresa quella afferente, lettera e), punto IV, all'assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità.

Tuttavia, lo stesso art.13, comma 1, punto IV, 9° capoverso, dispone che il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse (interprovinciale) esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

3 - Il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Ebbene, il C.C.N.I., concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie (All.25), all'art. 8, elenca le precedenze, raggruppandole sistematicamente per categoria, secondo il seguente ordine di priorità:

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

IV. ASSISTENZA



L'art.8 disciplina, anche nel dettaglio, le precedenze ivi riconoscendola, alla lettera i), punto IV, anche al *"personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore"*; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Si è argomentato che la precedenza per l'assistenza al genitore disabile è riconosciuta nei trasferimenti esclusivamente nella fase comunale e provinciale, mentre nella fase interprovinciale è riconosciuta esclusivamente nelle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Dunque, correttamente l'Amministrazione ha ritenuto di non accordare la precedenza per l'assistenza al genitore disabile nelle operazioni di trasferimento territoriale, in quanto il diritto del lavoratore che deve assistere il genitore disabile è pur sempre garantito nelle operazioni annuali delle assegnazioni provvisorie.

Il bilanciamento delle precedenze tra i due c.c.n.i.

La normativa anche contrattuale di settore, sopra citata, dimostra il realizzato bilanciamento delle precedenze operata con i trasferimenti e con le assegnazioni provvisorie, nell'ambito di visione unitaria, al fine di consentire alle variegate prerogative dei docenti di trovare pieno soddisfacimento.

Il bilanciamento trova la sua prima legittimazione nell'art.33 della L.104/1992, il quale al comma 5° riconosce al lavoratore ove possibile il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere che si trovi nelle condizioni dettagliate al comma 3° dello stesso articolo.

L'inciso *"ove possibile"* è stato oggetto di interpretazioni giurisprudenziali che ne hanno delineato la portata applicativa, nel senso che il diritto a scegliere la sede più vicina, attraverso la precedenza, non è un diritto assoluto e privo di condizioni, ma implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività.

Ben si comprende, quindi, che il diritto di precedenza lungi dall'essere un diritto assoluto, deve essere compatibile con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.

Le precedenze, variegate e molteplici, sono state gradate (bilanciate) tra loro e le stesse esigenze organizzative, tenuto anche conto non da ultimo del personale docente che non ha precedenze, ma che ha, parimenti, diritto, dopo tanti anni, di



rientrare nella propria città (diversamente nonostante il punteggio alto non avrebbe alcuna possibilità).

Le parti sociali, infatti, hanno riservato adeguata tutela al figlio che assiste il genitore disabile nelle operazioni assegnazione provvisoria.

Ebbene, la Corte Suprema di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 4677 del 22.2.2021 ha statuito favorevolmente all'Amministrazione in ordine al diritto di precedenza di personale docente nei trasferimenti interprovinciali per assistenza al genitore portatore di handicap grave, come nel caso in esame.

In particolare, ha dapprima ha affermato che *"La L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, prevede che "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. (...). Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti"*.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i permessi sono riconosciuti al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza (Cass., n. 17968 del 2016).

La L. n. 104 del 1992, art.33, comma 5, nello stabilire l'agevolazione della precedenza, richiama dell'art. 33, comma 3: *"Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*.

Dunque, ai fini del riconoscimento del diritto al trasferimento devono sussistere in capo al lavoratore le condizioni legali stabilite dall'art. 33, comma 3, cit., da intendersi come l'essere il lavoratore coniuge, parente o affine entro il secondo grado, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno.



2.2. Nel tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., S.U., n. 7945 del 2008, Cass. n. 585 del 2016, n. 7120 del 2018, n. 6150 del 2019, n. 20243 del 2020) ha avuto modo di esaminare la natura dell'agevolazione in questione nell'ambito di una più ampia lettura dell'art. 33 cit., atteso che la stessa può essere esercitata "ove possibile".

Si è così posto in evidenza, come tale diritto, a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona handicappata dalla L. n. 104 del 1992, art. 21, deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova di circostanze ostative all'esercizio dello stesso.

Ed infatti, se da un lato vanno considerate le esigenze funzionali al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), dall'altro occorre tenere presente che le misure previste dall'art. 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3 Cost., comma 2, che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che, come si è detto, devono coesistere con altri valori costituzionali.

D'altro canto, la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte, non obbliga il lavoratore a scegliere la sede che appaia più conveniente per l'assolvimento dei compiti di assistenza, ma gli attribuisce solo il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (Cass., n. 7981 del 2018).

2.3. L'art. 13 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2016/2017 del 8 aprile 2016, che regola, per quanto qui rileva, il sistema delle precedenzae, al punto V, che reca "Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale", stabilisce, tra l'altro, nell'ambito provinciale (Fase A, punto 1), in relazione alla posizione del figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, quanto segue.

Prevede la precedenza in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni



esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. (...)

3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (...).

Stabilisce, in una prospettiva di favore per il lavoratore, che in assenza anche di una sola delle suddette condizioni, per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. n. 104 del 1992, potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Prevede - disposizioni su cui verte in particolare la controversia in esame - che nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

2.4. Va premesso che la norma contrattuale da ultimo richiamata va interpretata nell'ambito della complessiva disciplina dell'art. 13 del CCNI, atteso l'intreccio delle diverse misure previste, in ambito provinciale (fase comunale e fase provinciale) e in ambito interprovinciale, dovendosi in primo luogo vagliare la legittimità della graduazione tra precedenza definitiva e provvisoria in ambito provinciale (Fase A, punto 1). Tale modello rientra nel legittimo bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo, conformandone, tuttavia, come segue le condizioni di fruizione.

La regolamentazione della precedenza dettata dall'art. 13 del CCNI, infatti, risulta coerente con la L. n. 104 del 1992, art.33, una volta conformatone il contenuto alla luce della corretta interpretazione di quest'ultimo.

La previsione della contrattazione integrativa della necessaria fruizione in capo al lavoratore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, per accedere all'agevolazione della precedenza in questione, non è richiesta dall'art. 33, comma 5, cit., mentre costituiscono logico sviluppo della condizione di assistenza al genitore in situazione di gravità, che fonda la precedenza in ambito provinciale, sia l'impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi, sia la documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore



disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

Così conformato il contenuto dell'art. 13 CCNI, la disciplina della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, in esso prevista, non contrasta con la previsione della L. n. 104 del 1992 , ponendo in evidenza che, assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, la stessa soddisfa l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n.104 del 1992 privilegia.

La contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, come nella precedenza provinciale (FASE A, punto), così nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendola sia pure in via provvisoria pur in mancanza di quelle ulteriori condizioni, come sopra precisate, fissate nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo”.

Del resto, il principio affermato dalla Corte di Cassazione aveva già ottenuto granitica conferma numerosi giudizi di merito anche in sede di gravame: il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n.397/2020 ha affermato da tempo che *“la precedenza per l’assistenza al genitore disabile nei trasferimenti provinciali, evidenzia che la situazione del docente che assiste un genitore disabile come referente unico pur non dando diritto a precedenza nella mobilità interprovinciale tuttavia è salvaguardata dalla disciplina negoziale delle operazioni di assegnazione provvisoria su base annuale, istituto disciplinato dal CCNI...”*.

E che il sistema delle precedenze, così come ritenuto legittimo della Corte di Cassazione, abbia funzionato, è confermato dallo stato matricolare della docente, dal quale si evince che sin dall’a.s. 2016/2017 (oggetto del ricorso) ha ottenuto l’assegnazione provvisoria in provincia di Siracusa, usufruendo anche dei permessi previsti dalla L.104/1992 (All.26).

Per tutto quanto chiarito ed esposto, si formulano, allo stato e con ogni riserva, le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ON. LE CORTE D'APPELLO DI CATANIA



- SEZIONE LAVORO -

Rigettare l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate e per l'effetto confermare nel merito l'impugnata sentenza.

Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi all'Avvocatura dello Stato, distrattario *ex lege*.

Catania, 15.12.2022

**L'Avvocato dello Stato
Elisa Saccà**

